02338-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Monica Boni	- Presidente -	Sent. n. sez. 3036/2020
Roberto Binenti		CC – 13/11/2020
Francesco Centofanti	- Relatore -	R.G.N. 26000/2020
Gaetano Di Giuro		
Francesco Aliffi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

sul conflitto di competenza promosso dal Magistrato di sorveglianza per i minorenni di (omissis) nei confronti del Magistrato di sorveglianza di (omissis)

visti gli atti;

udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto dichiararsi la competenza della magistratura di sorveglianza minorile;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza per i minorenni di (omissis), ritenendosi funzionalmente incompetente a provvedere sull'istanza di liberazione anticipata avanzata, il 17 agosto 2020, dal condannato (omissis) (omissis), ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Magistrato di sorveglianza della stessa sede, il quale si era dichiarato antecedentemente incompetente, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.

L'interessato, detenuto nel carcere minorile di (omissis) in forza della sentenza emessa a suo carico dalla Corte di appello di (omissis), sezione per i minorenni, in data 15 febbraio 2018, irrevocabile dal 17 ottobre 2018, è stato attinto, il 20 luglio 2020, da provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di (omissis), in relazione a titolo esecutivo sopraggiunto, rappresentato dalla sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di (omissis) in data 18 ottobre 2017, irrevocabile dal 29 gennaio 2020.

Secondo il Magistrato di sorveglianza ordinario, in tale situazione la competenza a provvedere non potrebbe essere a lui intestata, ai sensi dell'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 121 del 2018, recante modificazioni alla disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

Tale conclusione non è condivisa dal giudice rimettente, sulla base di una articolata ricostruzione della disciplina introdotta dall'art. 10 d.lgs. n. 121, citato. Secondo il Magistrato di sorveglianza minorile, il Pubblico ministero, nell'emettere il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, avrebbe dovuto contestualmente sospenderlo, a norma dell'art. 10, comma 1, del menzionato d.lgs., e trasmettere gli atti al medesimo Magistrato minorile, onde consentirgli di valutare se l'esecuzione dovesse proseguire secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni. Non avendo il Pubblico ministero seguito la retta procedura, al titolo detentivo, comprendente le pene cumulate, non si sarebbe potuto applicare il regime dell'esecuzione minorile, con i conseguenti riflessi in tema di competenza; regime che, ove l'interpello del Magistrato minorile fosse avvenuto, in ogni caso questi non avrebbe verosimilmente disposto, stante la gravità dei reati commessi dopo il compimento della maggiore età, oggetto della condanna sopraggiunta.

2. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 6, d.l. n. 137 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza di liberazione anticipata consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza a provvedere del Magistrato di sorveglianza ordinario, ancorché sulla base di una linea esegetica parzialmente diversa da quella prospettata in sede di promovimento del conflitto.

3. In realtà, la questione dell'individuazione del giudice di sorveglianza, monocratico o collegiale, competente a decidere nei procedimenti riguardanti il condannato che debba espiare una pena cumulata per delitti commessi in età minore e per delitti commessi dopo il raggiungimento della maggiore età, trova già compiuta soluzione nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice che, con indirizzo risalente e costante (Sez. 1, n. 7235 del 15/12/2017, dep. 2018, T., Rv. 272410-01; Sez. 1, n. 26156 del 20/06/2012, confl. comp. in proc. Bisa, Rv. 253089-01; Sez. 1, n. 2681 del 13/10/2010, dep. 2011, confl. comp. in proc. G., Rv. 249550-01; Sez. 1, n. 282 del 12/01/1999, Serra, Rv. 212669-01; Sez. 1, n. 2736 del 24/10/1979, dep. 1980, Bonura, Rv. 143913-01), intesta la competenza alla magistratura di sorveglianza ordinaria, in difetto di norma esplicita, non rinvenibile nel sistema processuale o nella legge di ordinamento penitenziario, che autorizzi la *perpetuatio jurisdictionis* del giudice minorile quando si debba provvedere con riferimento ad un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, se alcune di esse siano state comminate per reati commessi dal condannato già divenuto maggiorenne.

Questa consolidata giurisprudenza avverte come l'età infraventicinquenne del condannato – rappresentante il limite massimo di ultrattività della giurisdizione penitenziaria minorile, a norma degli artt. 3, comma 2, d.P.R. n. 448 del 1988, e 24 d.lgs. n. 272 del 1989 – venga in rilievo solo rispetto ai titoli esecutivi promananti dall'Autorità giudiziaria minorile, e non già a fronte della sopravvenienza di titoli relativi a fatti commessi dopo il compimento dell'età maggiore, rispetto ai quali le attribuzioni del giudice minorile di sorveglianza non possono espandersi; nonché precisa come considerazioni di opportunità, legate alla tutela della personalità e alle esigenze educative del condannato, non possano condizionare i criteri distributivi della competenza, ancorati dalla legge

(art. 3, comma 1, d.P.R. n. 448 del 1988) ad un elemento oggettivo, ossia all'età minore degli anni diciotto del soggetto autore del fatto criminoso.

4. Occorre a questo punto valutare l'incidenza, sui menzionati arresti, delle innovazioni legislative introdotte dal d.lgs. n. 121 del 2018, recante modificazioni alla disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

4.1. Per quanto di immediato interesse in questa sede, la nuova fonte, con l'art. 9, ha interpolato l'art. 24 d. lgs. n. 272 del 1989, in tema di regime di esecuzione delle misure limitative della libertà personale applicate ai condannati anzidetti. La disciplina novellata prevede che, nei confronti del detenuto attinto da unico titolo esecutivo minorile ma divenuto maggiorenne, l'esecuzione abbia luogo «secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni» sino al compimento del venticinquesimo anno di età, sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero – ed è questo l'aspetto saliente del nuovo intervento legislativo – «quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto».

La protrazione delle modalità di esecuzione della pena proprie del regime minorile, prevista di regola sino al compimento del venticinquesimo anno di età, viene dunque subordinata al presupposto ulteriore della persistenza delle ragioni che, sul piano sostanziale, la giustificano, ossia la continuità dell'intervento rieducativo o comunque la possibilità che esso possa essere proficuamente avviabile; ciò che deve essere escluso quando sia stata riscontrata, appunto, la «mancata adesione al trattamento in atto» da parte del soggetto ormai ultradiciottenne.

L'eventuale mutamento del regime di esecuzione non incide, tuttavia, sui criteri attributivi della competenza, la quale, anche in caso di sopravvenuta applicabilità delle modalità di esecuzione riguardanti i condannati maggiorenni (e connesso trasferimento di istituto), resterà radicata in capo alla magistratura di sorveglianza minorile, come statuito da Sez. 1, n. 16252 del 19/02/2020, confl. comp. in proc. Cucos, Rv. 279130-01 (citata nella sua requisitoria dal Procuratore generale presso questa Corte), e ciò soprattutto per ragioni sistematiche, dovute alla stretta correlazione funzionale tra la disciplina della competenza e il principio costituzionale del giudice naturale, che non tollera deroghe legate a presupposti non rigidamente predefiniti.

4.2. L'art. 10 d.lgs. n. 121 del 2018 ha invece dettato una specifica disciplina in tema di estensione del regime di esecuzione delle pene, proprio del condannato minorenne, ai titoli sopraggiunti riguardanti reati commessi dopo la

maggiore età, che è propriamente il caso che viene ora all'attenzione di questa Corte.

Secondo il comma 1 della disposizione, quando nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenne sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il Pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione, lo sospende «secondo quanto previsto dall'articolo 656 del codice di procedura penale» e trasmette gli atti al Magistrato di sorveglianza per i minorenni. Se questi ritiene che vi siano le condizioni per la prosecuzione dell'esecuzione «secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni», tenuto conto del percorso educativo in atto e della gravità dei fatti complessivi, ne dispone con ordinanza l'estensione al nuovo titolo; altrimenti dispone la cessazione della sospensione e restituisce gli atti al Pubblico ministero per l'ulteriore corso dell'esecuzione. Ai fini della decisione da adottare, il Magistrato di sorveglianza per i minorenni terrà altresì conto «delle ragioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272», ossia della rispondenza dell'esecuzione in atto alle precipue finalità dell'esecuzione minorile e dell'opportunità di garantirne la continuità anche a cospetto del titolo sopraggiunto.

Avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza – cui si applica, in quanto compatibile, l'art. 98 reg. es. Ord. pen., in tema di prosecuzione o cessazione delle misure alternative a fronte della sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi – è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-*bis* Ord. pen., secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 10 d.lgs. n. 121.

Resta in ogni caso fermo l'intervento del personale dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia (comma 3).

Il comma 4 dell'art. 10 d.lgs. n. 121 prevede che, quando l'ordine di esecuzione per il reato commesso da maggiorenne non può essere sospeso, «il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al pubblico ministero che ha emesso l'ordine per l'ulteriore corso dell'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i maggiorenni».

Esito quest'ultimo obbligato, nel caso in cui il condannato per reati commessi da minorenne abbia fatto ingresso in un istituto per adulti, in custodia cautelare o in espiazione di pena, per reati commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di età, come stabilito dalla disposizione di chiusura, racchiusa nell'art. 10, comma 5.

5. E' dunque sull'esatta portata precettiva dell'art. 10 d.lgs. n. 121, così riassunto, che occorre qui interrogarsi, per stabilire se – in ipotesi di concorrenza di titoli esecutivi, per reati commessi prima e dopo il compimento della maggiore

età (ipotesi che esula dalla ricognizione operata da Sez. 1, n. 16252 del 2020, Cucos, cit.) – la disciplina di nuova introduzione induca a ripensare l'assetto delle competenze, interno alla giurisdizione di sorveglianza, delineato dalla ricordata giurisprudenza di legittimità.

6. Una volta introdotta un'autonoma, e più favorevole, regolamentazione dell'esecuzione penale nei confronti dei minorenni e dei giovani adulti, il legislatore della riforma ha inteso più precisamente individuare l'ambito applicativo della nuova speciale disciplina, in particolare nell'ipotesi in cui siano in esecuzione pene concorrenti per fatti commessi da minorenne e da adulto. Si è così optato per una soluzione che – secondo quanto risulta dalla Relazione illustrativa dello schema del decreto legislativo in esame – «[...] non applica le disposizioni speciali in materia di esecuzione nei confronti dei minorenni nel caso in cui lo stesso soggetto commetta un reato da maggiorenne». «Tale criterio di carattere generale» – prosegue la Relazione – «trova, tuttavia, una deroga nel caso in cui durante l'esecuzione per un reato commesso da minore divenga irrevocabile un'altra condanna per un fatto commesso da maggiorenne. In questo caso si è inteso lasciare la possibilità al magistrato di sorveglianza di far proseguire l'esecuzione secondo le modalità previste per i minorenni. A tal fine l'autorità giudiziaria dovrà tener conto della gravità dei fatti oggetto di cumulo e del percorso educativo in atto e anche delle ragioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989». La possibilità di estendere l'ambito applicativo delle modalità esecutive destinate ai minori è, però, preclusa in una serie di casi, che introducono limiti ed eccezioni alla possibilità di deroga, e che risultano dal testo della disposizione.

Lo scopo perseguito in occasione della riforma appare -in definitiva- quello di consentire, a fronte del concorso di titoli, comprendenti fatti commessi dopo la maggiore età, la prosecuzione, ancorché subordinata a condizioni e cautele, dell'esecuzione già intrapresa a carico del condannato minorenne, in modo da evitare il più possibile che venga compromesso lo speciale percorso di reinserimento a lui dedicato.

7. Non appare dubitabile che, una volta che tale prosecuzione sia stata disposta, la *perpetuatio* della disciplina dettata dall'ordinamento minorile implicherà altresì il mantenimento della giurisdizione specializzata, per l'ontologico legame che intercorre tra l'applicazione del primo e l'esercizio della seconda e per la stretta relazione funzionale tra i servizi minorili dell'Amministrazione e il giudice omonimo che, ordinariamente, se ne avvale, sia

sul piano istruttorio, finalizzato alla decisione, sia su quello più propriamente esecutivo.

Una volta estesa l'esecuzione minorile al titolo sopraggiunto, ancorché riferito a reato commesso da maggiorenne, secondo le nuove disposizioni dettate dall'art. 10 d.lgs. n. 121 del 2018, la competenza del giudice minorile di sorveglianza sarà conformata di conseguenza e andrà riferita all'intero quadro di esecuzione delle pene concorrenti. Le citate disposizioni rappresentano, del resto, un precetto espresso, che postula, e quindi autorizza, nei corrispondenti casi, la menzionata proroga della competenza, e la conclusione attinta si pone in continuità, e non già in antitesi, con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, di cui rappresenta una lineare evoluzione.

Né è da temere la compromissione di valori costituzionali derivante da tale interpretazione, sia perché la più compiuta tipizzazione legale, operata dalla fonte legislativa sopravvenuta, scongiura il rischio di violazione del principio del giudice naturale, sia perché l'adattamento della disciplina di ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze dei soggetti minorenni, e dei giovani adulti, cui anche l'ampliata competenza del giudice minorile di sorveglianza appare corrispondere, attua il principio della protezione della gioventù, che trova fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 Cost. (Corte cost. n. 128 del 1987 e n. 222 del 1983), rispondendo all'«esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evolutività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono» (Corte cost. n. 125 del 1992).

8. La prorogabilità della giurisdizione minorile di sorveglianza incontra – come si diceva – i limiti e le eccezioni, risultanti dall'art. 10 d.lgs. n. 121 del 2018, e in particolare dai commi 1, 4 e 5.

Il primo, fondamentale, limite sta nel fatto che essa può intervenire rispetto ai soli titoli sopravvenuti, riguardanti reati commessi dopo la maggiore età, suscettibili di sospensione a norma dell'art. 656 cod. proc. pen.

Il comma 1 dell'art. 10 richiama infatti il potere di sospensione attribuito al Pubblico ministero dal medesimo art. 656 e più compiutamente regolato nei suoi commi 5 e seguenti. Tale potere è circoscritto, dunque, ai casi in cui la pena detentiva da espiare, anche se costituente residuo di maggior pena, non sia superiore ai "tetti" indicati dal comma 5 dell'art. 656 e non riguardi i titoli di reato o le fattispecie contemplati dal successivo comma 9. Intervenuta la sospensione nei casi in cui è prevista, e soltanto in tale ipotesi, gli atti passano al Magistrato di sorveglianza per i minorenni, per la decisione inerente l'estensione, o meno, dell'esecuzione minorile, nei suoi profili ordinamentali e giurisdizionali.

L'indicata esegesi trova puntuale riscontro nel comma 4 dell'art. 10, il quale fa esplicito riferimento all'ipotesi in cui l'ordine di esecuzione per il reato commesso da maggiorenne non possa viceversa, *a priori*, essere sospeso, e ciò evidentemente per la mancata ricorrenza delle condizioni previste dai citati commi 5 e 9.

In ipotesi siffatta – parificata a quella (contemplata dal comma 1) in cui il Magistrato di sorveglianza per i minorenni opti per la non estensione dell'esecuzione minorile che pur sarebbe stata possibile, nonché a quella (contemplata dal comma 5) in cui il condannato già minorenne abbia fatto poi ingresso in un istituto per adulti, in custodia cautelare o in espiazione di pena – l'esecuzione stessa prosegue «secondo le norme e con le modalità previste per i maggiorenni». Il Pubblico ministero emetterà, senza indugio, il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, a norma dell'art. 663 cod. proc. pen., mentre il Magistrato minorile di sorveglianza si spoglierà degli atti – come appositamente specificato dall'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 121 – e la giurisdizione di sorveglianza sarà intestata, secondo le regole generali, agli organi giusdicenti per adulti.

9. La competenza del Magistrato di sorveglianza ordinario di Potenza, che si viene ad affermare, riflette l'applicazione degli esposti principi al caso di specie.

Nei confronti di (omissis) , già in espiazione di pena per reato commesso da minorenne, è venuto in esecuzione altro titolo che, per l'entità della pena residua da espiare (nove anni e quattro mesi di reclusione), non era suscettibile di sospensione a norma dell'art. 656 cod. proc. pen.

Correttamente, dunque, il Pubblico ministero ha dato immediato impulso all'esecuzione, senza il previo interpello del Magistrato minorile di sorveglianza.

L'esecuzione delle pene concorrenti resta affidata, per l'effetto, al Magistrato di sorveglianza per adulti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di (omissis), cui dispone trasmettersi gli atti. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso il 13/11/2020

Il Consigliere estensore
Francesco Centofanti

Il Presidente
Monica Boni

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
20 GEN 2021
IL CANCELLIERE
Stefania FAIELLA